



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 23 gennaio 2018
Ns. Prot. n. 110

REGIONE ABRUZZO
*Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali*
SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO – DPC 020
Via Cerulli Irelli, 15/17
c.a. Dirigente
ing. Giancarlo Misantoni
e-mail: giancarlo.misantoni@regione.abruzzo.it
pec: dpc020@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Parere sulla richiesta di terna per collaudo di opere in sanatoria.

Gentile ingegnere,
pervengono a questo Ordine richieste di terne di collaudatori ai sensi dell'art. 67 co. 4 del DPR 380/01 e art. 7 co. 4 della L. 1086/71.

Come è noto la richiesta di terna è un obbligo introdotto dalla L. 1086/71, art. 7 co. 4, quando (omissis) *non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio* (omissis). Tale obbligo, nella sostanza, risulta ribadito integralmente nel DPR 380/01 all'art. 67 co. 4: (omissis) *Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore* (omissis).

Orbene, per chiara normativa in materia, la richiesta di terna - quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio - è atto certamente obbligatorio nel caso di nuova costruzione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Tuttavia sorgono perplessità per taluni casi che riguardano la sanatoria di opere (evidentemente) già realizzate e, pertanto, in base al DM 14.01.2008, definite quali costruzioni esistenti.

Infatti all'attualità i progetti presentati a sanatoria, possono riguardare tipologie non contemplate nella L. 1086/71 quali, per es., muratura e legno; parimenti possono prevedere nuove opere da realizzare per ottemperare alla normativa tecnica vigente. Inoltre i citati progetti a sanatoria si collocano all'interno di un quadro normativo che ha introdotto ulteriori elementi di "valutazione strutturale". Si tratta della L. 47/85, art. 35 (certificazione di idoneità statica), e del già citato DM 14.01.2008 laddove si introduce la fattispecie del collaudo statico in corso d'opera quale indubbia procedura di maggior attenzione agli aspetti strutturali delle costruzioni.

Di fatto le articolazioni di legge successive alla L. 1086/71, fino al DM 14.01.2008, seppur da un lato hanno dettagliato positivamente molti aspetti relativi alla sicurezza sulle costruzioni, dall'altro hanno lasciato, in materia di sanatoria, lacune oggetto di svariate interpretazioni sia da parte dei tecnici sia da parte degli Uffici coinvolti nell'iter di sanatoria. Non ultima, in fatto di lacune, la questione della necessità di nomina del collaudatore.

Non è compito di questo Ordine fornire interpretazioni o consigli a fronte di richieste di terne di collaudatori, a maggior ragione se le richieste sono mosse da privati, ma anche da enti pubblici, spontaneamente e autonomamente, anche in assenza di precisi riferimenti normativi.

Pertanto, con la presente, si domanda a Codesto Servizio se vi è già da parte vostra un orientamento - per quanto non espressamente riferibile a specifica norma di legge - sulla questione fin qui esposta, ovvero sulla necessità di richiedere terna per collaudo per qualsivoglia progetto a sanatoria. In caso positivo questo Ordine volentieri gradirebbe conoscere i dettagli delle vostre determinazioni così da poterne fattivamente collaborare alla divulgazione ai propri iscritti ma, ancor di più, alla filiera tecnico-amministrativa interessata.

Certi di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

I Consiglieri Relatori
Ing. Siro Matani



Il Presidente
Ing. Agrippino Valente



Ing. Maurizio Fusilli

